

Piano per la gestione faunistico venatoria del Territorio non Vocato alla presenza del cinghiale della Provincia di Grosseto

PREMESSE

Il presente piano è adottato in osservanza dell'art. 92 del Testo Unico dei Regolamenti regionali in materia faunistico Venatoria approvato con D.P.G.R. n. 13/R del 25 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni oltre che dei principi dettati dal Piano Faunistico Venatorio provinciale approvato con Deliberazione Consiliare n. 104 del 24/07/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

FINALITA'

Il presente documento disciplina la gestione faunistico venatoria del cinghiale nel Territorio non vocato della Provincia di Grosseto, allo scopo di raggiungere i parametri, fissati dal sopracitato Testo Unico, finalizzati alla salvaguardia delle colture agricole e della piccola selvaggina.

OBBIETTIVI

Ai sensi del Testo Unico e nel rispetto degli indirizzi dettati dal Piano Faunistico Venatorio provinciale (PFVP) approvato con Deliberazione Consiliare n. 104 del 24/07/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito della gestione del cinghiale tutta la superficie agricolo-forestale provinciale non vocata alla presenza della specie è suddivisa in Aree di influenza dei Distretti (A.I.) ed Aree esterne (A.E.) la cui precisa suddivisione è definita dalla Provincia.

Aree di influenza:

Nelle Aree di influenza viene adottata una gestione finalizzata, attraverso interventi diretti ed indiretti, alla eradicazione della presenza della specie. In queste aree, tenuto conto della contiguità delle aree vocate ed al fine di ottimizzare i risultati da perseguire, la provincia sostituisce la caccia al cinghiale con il prelievo programmato.

Aree esterne:

Nelle aree esterne viene adottata una gestione delle popolazioni tale che, con l'utilizzo di tutti i metodi diretti ed indiretti ed in particolare dell'attività venatoria esercitata con tutte le possibili forme di prelievo, ci consenta nel minor tempo possibile di giungere alla sua eradicazione.

MODALITÀ E TEMPI

La realizzazione del presente piano di intervento per il territorio non vocato, ai sensi del comma 3 dell'art. 92 del sopracitato Testo Unico, è affidata agli ATC.

Periodo individuato per la caccia al cinghiale

L'attività venatoria in tutto il territorio non Vocato è consentita per il periodo individuato per la caccia al cinghiale con i sistemi di seguito specificati:

Aree di influenza:

Nelle AI la gestione del cinghiale dovrà essere perseguita esclusivamente nella forma della battuta con la piena e fattiva collaborazione dei cacciatori che esercitano la caccia in battuta al cinghiale nei distretti limitrofi che si rendano disponibili per le operazioni di prevenzione dei danni mediante la realizzazione di difese passive.

Qualora l'ATC lo riterrà opportuno potrà utilizzare anche tutti i cacciatori iscritti allo stesso ATC che effettuano la stessa tipologia di caccia e che anch'essi abbiano dato la medesima disponibilità alla realizzazione di opere di prevenzione.

Contestualmente alla presentazione del piano annuale di gestione del cinghiale per le aree vocate, gli ATC provvederanno a regolamentare l'accesso alle aree di influenza nonché definire per le stesse un adeguato piano di gestione comprendente gli interventi diretti ed indiretti finalizzati al controllo della specie ed il riepilogo dei danni arrecati dal cinghiale alle produzioni agricole e forestali.

Aree esterne:

Nelle aree esterne l'ATC organizzerà gli abbattimenti da parte dei singoli cacciatori che si renderanno disponibili nei confronti dello stesso ATC per la realizzazione di opere di prevenzione danni mediante la realizzazione di difese passive. La provincia in specifiche aree potrà richiedere all'ATC sia l'organizzazione di abbattimenti sia la realizzazione di difese passive.

Nelle stesse aree, per il raggiungimento dell'obiettivo, l'ATC potrà inoltre avvalersi delle squadre iscritte al registro provinciale per la caccia al cinghiale e dei cacciatori di selezione, i quali potranno abbattere il cinghiale da postazione fissa (es.: altane), questi (cacciatori iscritti alle squadre e cacciatori di selezione), dovranno dare la propria disponibilità per la realizzazione di opere ed interventi finalizzati alla prevenzione dei danni.

In queste aree nel periodo 2 novembre 2005 – 30 gennaio 2006, fino ad una diversa organizzazione dell'ATC, il cacciatore singolo che abbia dato allo stesso ATC la disponibilità per la realizzazione di difese passive potrà abbattere il cinghiale qualora se ne presentasse l'opportunità.

Periodo al di fuori della stagione venatoria

Al di fuori della stagione venatoria in tutto il territorio non vocato (sia nelle aree di influenza sia nelle aree esterne) la Provincia organizza, di norma tramite l'ATC, tutte le azioni volte al raggiungimento degli obiettivi.

Per tale fine può avvalersi delle figure previste all'art. 37 della l.r. 3/94 e chiamare a collaborare, qualora ciò sia ritenuto opportuno dallo stesso ATC, anche cacciatori delle squadre operanti in distretti limitrofi.

La Provincia può inoltre organizzare interventi al di fuori del periodo consentito dal calendario venatorio anche utilizzando selecontrollori che potranno abbattere il cinghiale da postazione fissa.

Tutti gli interventi realizzati dalla Provincia saranno organizzati con la collaborazione dell'ATC ed il Comando di Polizia Provinciale che redarrà mensilmente apposito verbale riepilogativo da inoltrare alla competente struttura provinciale.

SCADENZE E VERIFICHE

La disponibilità per la realizzazione di opere di prevenzione danni mediante difese passive sia nelle aree di influenza sia nelle aree esterne dovrà essere comunicata da parte di cacciatori singoli o da parte dei capisquadra, nel caso di caccia al cinghiale, in forma scritta tramite lettera, fax, e-mail o altra forma eventualmente definita dall'ATC, allo stesso ATC di competenza il cui Comitato di Gestione dovrà disciplinarne l'utilizzo durante l'intero arco dell'anno.

La provincia provvederà alla verifica dell'attuazione e dell'efficacia del presente piano alla fine della stagione venatoria e provvederà ad apportare eventuali modifiche prima della fine del mese di maggio.

Qualora non siano stati raggiunti gli obiettivi definiti la provincia provvederà direttamente alla organizzazione degli interventi così come previsto dai commi 5 e 6 dell'art. 92 del Testo Unico dei Regolamenti regionali in materia faunistico Venatoria approvato con D.P.G.R. n. 13/R del 25 febbraio 2004.

